



# COMUNE DI SANTA BRIGIDA

PROVINCIA DI BERGAMO

**COPIA**

Deliberazione N. 6 del 24-04-2025

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Adunanza Ordinaria - di Prima convocazione – seduta Pubblica**

**Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE  
TARIFE PER L'ANNO 2025.**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **VENTIQUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **20:30**, nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

<b>Manuel Rossi</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Alessandro Regazzoni</b>	<b>Consigliere anziano</b>	<b>Presente</b>
<b>Giambattista Borsotti</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Pietro Regazzoni</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Eros Borsotti</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Enio Rossi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Graziano Rivellini</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<b>Presente</b>
<b>Claudia Paleni</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Assente</b>
<b>Gilles Santi</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
<b>Michela Carrozza</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>
<b>Matteo Bottagisi</b>	<b>Consigliere</b>	<b>Presente</b>

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 2.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Federico Bargiggia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Ing. Manuel Rossi - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  
AI SENSI DELL'ARTT. 49 COMMA 1 DEL D. LGS 267/2000**

Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica sulla deliberazione di cui all'oggetto attestando la regolarità e la correttezza amministrativa.

Santa Brigida, 24-04-2025

Il Responsabile del Servizio  
**F.to Ing. Manuel Rossi**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1  
DEL D.LGS 267/2000**

Il sottoscritto Manuel Rossi, Responsabile del Servizio, valutati i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla deliberazione di cui all'oggetto.

Santa Brigida, 24-04-2025

Il Responsabile del Servizio  
**F.to Ing. Manuel Rossi**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)* »;

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 e successivamente modificata dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b), della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO inoltre l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:  
*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, che testualmente recita:

*“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;*

PRESO ATTO che il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2024-2025, predisposto in osservanza dei criteri stabiliti con il metodo MTR-2 definito dall'ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021 e con deliberazione n. 62/2023/R/RIF, è stato approvato dal Comune in qualità di Ente Territorialmente Competente con deliberazione n. 5 del 23.04.2024 e confermato per l'anno 2025 con deliberazione n. 5 dell'odierna seduta e che il medesimo, per il 2025, evidenzia costi complessivi pari a euro 124.346,00 (compresa IVA. Ai fini della determinazione delle tariffe TARI i costi complessivi sono pertanto pari a euro 124.346,00, comprensivi di IVA e attività esterne al ciclo integrato dei RU, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina Arera n. 2/Drif/2021);

DATO ATTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO che Il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF), formalmente approvato e validato, costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2025;

CONSIDERATO CHE:

- le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa; b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa; c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel D.P.R. 158/1999;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato D.P.R. 158/1999, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- il Comune di Santa Brigida, per l'anno 2025, così come avvenuto nell'anno precedente, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 95% costi fissi e 88% costi variabili per le utenze domestiche e del 5% costi fissi e 12% costi variabili per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nella già citata relazione e di seguito riportati:

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KA applicato Coeff. adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)
1 .1	Un componente	0,84	1,00
1 .2	Due componenti	0,98	1,80
1 .3	Tre componenti	1,08	2,30
1 .4	Quattro componenti	1,16	3,00
1 .5	Cinque componenti	1,24	3,60
1 .6	Sei o piu` componenti	1,30	4,10

1 .7	Magazzini e locali di deposito, autorimesse, posti	0,98	0,00
------	--	------	------

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)
2 .1	Musei,biblioteche,scuole,associazioni,luoghi di cu	0,51	4,20
2 .4	Esposizioni,autosaloni	0,43	3,55
2 .6	Alberghi senza ristorazione	0,80	6,55
2 .7	Case di cura e riposo	1,00	8,19
2 .9	Banche,istituti di credito e studi professionali	0,58	4,78
2 .10	Negozi abbigliamento,calzature,libreria,cartoleria	1,11	9,12
2 .11	Edicola,farmacia,taccaio,plurilicenze	1,52	12,45
2 .12	Attivita` artigianali tipo botteghe(falegname,idra	1,04	8,50
2 .15	Attivita` artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,92
2 .16	Ristoranti,trattorie,osterie,pizzerie	4,84	39,67
2 .17	Bar,caffe`,pasticceria	3,64	29,82
2 .18	Supermercato,pane e pasta,macelleria,salumi e form	2,38	19,55

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi e i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999;

DATO ATTO che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2024-2025 per l'anno 2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A, della Delibera ARERA 363/2021, come aggiornato dalla Delibera ARERA 389/2023, relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

DATO ATTO che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024/2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

ESAMINATE inoltre le *“Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 10 febbraio 2025, le quali hanno chiarito che: *«Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto*

*responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie»;*

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;*

RICHIAMATA la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: *“dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:*

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”;*

VISTO l'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che testualmente recita: *«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

RICHIAMATO il vigente Regolamento per l'applicazione della TARI;

RILEVATO inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e che l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

PRESO ATTO che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo sull'importo del tributo, nella misura del 5% con atto n. 64 del 18/12/2024;

RICHIAMATA la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

PRESO ATTO che il tributo per l'esercizio e le funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale (TEFA) deve essere riversato, a norma dell'art. 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, alla competente Provincia di Bergamo e che le componenti perequative UR1 e UR2 devono essere versate alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA), entro il termine del 15 marzo dell'anno successivo;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, che testualmente recita:

*«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

RILEVATO pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 e che l'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*»;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'area Unica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che il verbale della presente deliberazione è conservato agli atti su supporto audio;

CON VOTAZIONE PALESE, espressa nei modi e forme di legge, dagli aventi diritto, presenti consiglieri n. 9 e votanti n. 9 che dà il seguente risultato:

- voti favorevoli: n. 9
- voti contrari: n. 0
- astenuti: n. 0

### **DELIBERA**

DI RITENERE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE per l'anno 2025, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	<b>KA appl</b> Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten <i>Esclusi immobili e accessori</i>	<b>KB appl</b> Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>
1 .1	Un componente	8.628,34	<b>0,84</b>	104,24	<b>1,00</b>	<b>0,300857</b>	<b>40,015746</b>
1 .2	Due componenti	57.522,71	<b>0,98</b>	923,74	<b>1,80</b>	<b>0,351000</b>	<b>72,028343</b>
1 .3	Tre componenti	3.544,56	<b>1,08</b>	38,81	<b>2,30</b>	<b>0,386816</b>	<b>92,036216</b>
1 .4	Quattro componenti	2.933,91	<b>1,16</b>	31,19	<b>3,00</b>	<b>0,415469</b>	<b>120,047238</b>
1 .5	Cinque componenti	129,00	<b>1,24</b>	2,00	<b>3,60</b>	<b>0,444122</b>	<b>144,056686</b>
1 .6	Sei o più componenti	132,00	<b>1,30</b>	1,00	<b>4,10</b>	<b>0,465612</b>	<b>164,064559</b>

1 .7	Magazzini e locali di deposito, autorimesse, posti	22.131,39	<b>0,98</b>	786,85		<b>0,351000</b>	
------	--	-----------	-------------	--------	--	-----------------	--

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica	mq	<b>KC appl</b> Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	<b>KD appl</b> Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	<i>Tariffa fissa</i>	<i>Tariffa variabile</i>	
2 .1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	2.308,00	<b>0,51</b>	<b>4,20</b>	<b>0,102336</b>	<b>0,628088</b>
2 .4	Esposizioni, autosaloni	317,00	<b>0,43</b>	<b>3,55</b>	<b>0,086284</b>	<b>0,530884</b>
2 .6	Alberghi senza ristorazione	375,00	<b>0,80</b>	<b>6,55</b>	<b>0,160528</b>	<b>0,979518</b>
2 .7	Case di cura e riposo	154,00	<b>1,00</b>	<b>8,19</b>	<b>0,200660</b>	<b>1,224771</b>
2 .9	Banche, istituti di credito e studi professionali	42,00	<b>0,58</b>	<b>4,78</b>	<b>0,116383</b>	<b>0,714824</b>
2 .10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	174,00	<b>1,11</b>	<b>9,12</b>	<b>0,222733</b>	<b>1,363848</b>
2 .11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	67,00	<b>1,52</b>	<b>12,45</b>	<b>0,305004</b>	<b>1,861832</b>
2 .12	Attività artigianali tipo botteghe (falegnami, idraulici)	547,00	<b>1,04</b>	<b>8,50</b>	<b>0,208687</b>	<b>1,271130</b>
2 .15	Attività artigianali di produzione beni specifici	439,00	<b>1,09</b>	<b>8,92</b>	<b>0,218720</b>	<b>1,333939</b>
2 .16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	680,00	<b>4,84</b>	<b>39,67</b>	<b>0,971197</b>	<b>5,932442</b>
2 .17	Bar, caffè, pasticceria	361,00	<b>3,64</b>	<b>29,82</b>	<b>0,730404</b>	<b>4,459426</b>
2 .18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	414,00	<b>2,38</b>	<b>19,55</b>	<b>0,477572</b>	<b>2,923601</b>

DI DARE ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Bergamo con atto n. 64 del 18/12/2024;

DI PROVVEDERE a inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con successiva e separata votazione che riporta il seguente risultato: - voti favorevoli n. 9 - voti contrari n. 0 - astenuti n. 0, legalmente resi dai Consiglieri presenti n. 9, e votanti n. 9

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to Ing. Manuel Rossi

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
F.to Regazzoni Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Federico Bargiggia

---

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, primo comma, della Legge 18.06.2009 n. 69, ove vi rimarrà esposta in copia per quindici giorni consecutivi dal 30-04-2025 al 15-05-2025.

Santa Brigida, 30-04-2025

Il Messo Comunale  
F.to Domenica Quarteroni

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 134, 3° comma, del D.lgs. 18.08.2000 in data \_\_\_\_\_.

Il Segretario Comunale

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo  
Santa Brigida, 30-04-2025

Il Segretario Comunale  
Dott. Federico Bargiggia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93